

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1080

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTONI, TOSI, PELLA, BATTILOCCHIO, SACCANI JOTTI, CORTELAZZO, DALLA CHIESA, CASASCO, TENERINI, DE PALMA, DEBORAH BERGAMINI, NEVI, MAZZETTI, POLIDORI, PITTALIS

Istituzione dell'Autorità per le lagune e le zone umide e disposizioni per la salvaguardia della laguna di Orbetello

Presentata il 6 aprile 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge pone l'attenzione sulla necessità di istituire un'Autorità per le lagune e le zone umide, anche avuto riguardo alle misure da attuare per la salvaguardia della laguna di Orbetello.

Come noto, le lagune costituiscono zone di rilevante valore ambientale, oltre a rappresentare un volano irrinunciabile per l'economia e l'occupazione territoriale. Ciononostante, la loro particolare conformazione rende le lagune stesse un sistema ambientale molto delicato e vulnerabile, che necessita di una serie continuativa di opere di supervisione e di interventi manutentivi e gestionali tali da conservare e migliorare progressivamente lo stato di equilibrio.

La laguna di Orbetello è stata dichiarata « area ad elevato rischio di crisi ambientale », anche alla luce dei recenti avvenimenti che hanno causato ingenti morie di pesci sin dall'inizio degli anni Novanta.

È quindi necessaria una nuova forma di gestione del sistema lagunare che preveda l'istituzione di un'Autorità, ossia di un ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare e di bilancio, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con funzioni volte al mantenimento del regime idraulico lagunare, al fine di salvaguardarne l'equilibrio necessario a garantire la biodiversità e la sostenibilità ecolo-

gica, economica e sociale di tutte le attività antropiche ivi presenti.

Con riferimento alla laguna di Orbetello si rende, altresì, necessaria la nomina di un commissario straordinario per la salvaguardia della laguna, nella persona del sindaco del comune di Orbetello ovvero persona da questi delegata, con il compito di predisporre programmi pluriennali di gestione

integrata che prevedano le azioni da compiere, anche avvalendosi dell'istituenda Autorità di cui sopra, nonché di un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive, al fine di mantenere l'unitarietà di indirizzo e di garantire il massimo livello di coordinamento rispetto alle scelte riguardanti gli interventi nella citata area.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

AUTORITÀ PER LE LAGUNE E LE ZONE UMIDE

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità per le lagune e le zone umide)

1. È istituita l'Autorità per le lagune e le zone umide, di seguito denominata « Autorità », con sede a Orbetello. L'Autorità è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'Autorità sono attribuite le funzioni e le competenze relative alla salvaguardia delle lagune italiane e delle zone umide secondo la classificazione della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, e resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con particolare riferimento al mantenimento del regime idraulico lagunare al fine di salvaguardarne l'equilibrio necessario a garantire la biodiversità e la sostenibilità ecologica, economica e sociale di tutte le attività antropiche ivi presenti.

Art. 2.

(Funzioni dell'Autorità)

1. Le funzioni dell'Autorità sono esercitate nel rispetto dei principi e dei criteri

concernenti il buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rischi di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e le tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette « direttiva uccelli » e « direttiva *habitat* ». Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge l'Autorità può concludere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. In particolare l'Autorità:

a) predisporre il programma triennale per la tutela delle lagune e delle zone umide da sottoporre alla valutazione e all'approvazione dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mediante decreto, da adottare entro sei mesi dall'inizio del triennio di riferimento, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, di gestione e controllo;

b) assicura l'attuazione delle misure contenute nel programma di cui alla lettera *a)*;

c) svolge l'attività di progettazione e di gestione degli interventi di salvaguardia negli ambiti territoriali di competenza in amministrazione diretta, su base convenzionale o mediante affidamenti diretti in favore di istituti di ricerca privati aventi forma cooperativa, in possesso da almeno venti anni del riconoscimento previsto dall'articolo 27 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

d) provvede al coordinamento degli interventi di salvaguardia negli ambiti territoriali di propria competenza realizzati da altri soggetti pubblici legittimati allo

svolgimento di attività nel rispetto delle rispettive attribuzioni;

e) può svolgere attività tecnica di vigilanza e di supporto ad amministrazioni, enti e organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche negli ambiti territoriali di rispettiva competenza con fonti di finanziamento non di diretta competenza;

f) coordina la propria attività con quella dell'Agenzia del demanio nella gestione e nella tutela del demanio marittimo lagunare negli ambiti territoriali di propria competenza collaborando nello svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;

g) promuove interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla transizione energetica ed esprime parere vincolante nel caso di installazione di impianti di produzione di energia negli ambiti territoriali di competenza.

3. L'Autorità promuove studi e ricerche volti alla salvaguardia degli ambiti di competenza, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite la collaborazione con università ed enti di ricerca pubblici e privati, in possesso del riconoscimento di cui al comma 2, lettera c).

Art. 3.

(Organi dell'Autorità)

1. Sono organi dell'Autorità:

- a) il Presidente;
- b) il comitato di gestione;
- c) il comitato consultivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

(Presidente dell'Autorità)

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Autorità, è il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizza-

zione, emanando i provvedimenti funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali che non siano attribuiti dalla presente legge o dallo statuto agli altri organi.

2. Il Presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e dotate di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. La carica di Presidente ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile per due volte. Al Presidente è corrisposto un compenso stabilito con decreto di nomina, secondo i criteri e i parametri previsti per gli enti e gli organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5.

(Comitato di gestione)

1. Il comitato di gestione è composto dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da otto dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, i quali sono nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del comitato di gestione sono individuati dalle amministrazioni di appartenenza e sono nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani azien-

dali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla preventiva valutazione del comitato di gestione le scelte strategiche dell'Autorità e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorità. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo.

3. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità sono trasmesse per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei trenta giorni dalla ricezione delle stesse non sia emanato alcun provvedimento ovvero non sia intervenuta la richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione il termine per l'approvazione delle deliberazioni è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione richiesti.

Art. 6.

(Comitato consultivo)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Autorità si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un comitato consultivo composto da nove componenti nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, scelti tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienza nelle materie attribuite all'Autorità, di cui:

a) tre componenti, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) tre componenti, su proposta del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) tre componenti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai componenti del comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 7.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. I compensi dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e i parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.

Art. 8.

(Statuto e personale)

1. Lo statuto dell'Autorità, adottato in sede di prima applicazione dal Presidente dell'Autorità, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorità, reca i principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Autorità, istituendo un'apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni di rappresentanza degli operatori dei settori di interesse dell'Autorità maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'articolazione degli uffici è stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalità previste dallo statuto.

3. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorità con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. L'Autorità si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, è assegnato all'Autorità un contingente di personale di 25 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale generale, 1 unità di livello dirigenziale non generale e 23 unità di livello non dirigenziale. L'Autorità stabilisce, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il regolamento di amministrazione:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorità nel limite massimo di 25 unità.

6. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad

esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

7. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto Funzioni centrali secondo le tabelle retributive concernenti gli enti pubblici non economici.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie e patrimonio)

1. Nelle more della piena operatività dell'Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato su proposta del Presidente dell'Autorità entro sei mesi dalla data di adozione del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 5, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano a essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

2. L'Autorità è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili strumentali alla propria attività. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI ORBETELLO

Art. 11.

(Commissario straordinario per la salvaguardia della laguna di Orbetello)

1. Al fine di assicurare la piena realizzazione delle iniziative necessarie ad assicurare una corretta gestione integrata della laguna, a mantenere unitarietà di indirizzo e a garantire il massimo livello di coordinamento nelle scelte riguardanti gli interventi e le misure da adottare, il sindaco del comune di Orbetello, o persona da questo delegata, assume le funzioni di commissario straordinario per la salvaguardia della laguna di Orbetello.

Art. 12.

(Funzioni del commissario straordinario)

1. Il commissario straordinario deve assicurare:

a) la bonifica e la manutenzione strutturale del sistema lagunare, ivi compresa l'escavazione dei fanghi e la raccolta, il trasporto e l'impiego o il trattamento delle alghe presenti all'interno della laguna, al fine di promuoverne, quanto più possibile, l'utilizzo e di verificarne il possibile impiego anche a fini di ripristino ambientale e comunque minimizzando l'avvio a smaltimento;

b) la gestione e la manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, compresi i sistemi di pompaggio e le attrezzature necessarie al controllo dei volumi idrici e di monitoraggio dello stato

ambientale attraverso sonde, idrometri e correntometri;

c) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di un sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché l'analisi degli stessi al fine di accrescere le conoscenze del bacino e di programmare gli interventi necessari al mantenimento del buono stato ambientale o per il suo raggiungimento;

d) la manutenzione delle sponde e dei canali;

e) il contenimento degli apporti di sostanze inquinanti o comunque nutrienti, anche attraverso le metodologie e le tecniche innovative derivanti dalla collaborazione scientifica tra enti di ricerca pubblici o privati individuati dallo stesso commissario straordinario;

f) la pianificazione e la realizzazione di ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, compresa ogni altra attività di ricerca utile al mantenimento dell'equilibrio ambientale.

Art. 13.

(Programmazione pluriennale e comitato tecnico-scientifico)

1. Al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 12, il commissario straordinario predispone un programma pluriennale di gestione integrata che individua le azioni da compiere con l'indicazione dei relativi oneri finanziari.

2. Il commissario si avvale dell'Autorità istituita ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I della presente legge nonché di un comitato tecnico-scientifico con funzioni di natura consultiva, composto da esperti in materie scientifiche, con particolare riferimento all'ambito di intervento lagunare, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto e il comune di Orbetello.

3. Alle sedute del comitato di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare esperti nominati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e altri enti e associazioni per la tutela dell'ambiente lagunare o che comunque rappresentano interessi, anche economici, coinvolti nelle attività di gestione della laguna al fine di fornire informazioni utili alle valutazioni di competenza del comitato stesso.

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 11 a 13, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2023 e in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0032550